



Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 40

**OGGETTO: Modifiche all'Ordinanza Sindacale n. 38/2020 - Misure contingibili e urgenti per l'attuazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"**

## IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 38/2020 del 13 aprile 2020 con cui sono state disposte misure contingibili e urgenti per garantire la salute pubblica sul territorio comunale, in attuazione del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che si richiama integralmente, anche per la parte della premessa e dei provvedimenti citati, che si fanno propri nella presente ordinanza;

Vista l'Ordinanza n. 19/2020 del 14 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria ad oggetto "D.P.C.M. 10 aprile 2020. Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Liguria" che - al punto 1 lettera a) - autorizza, sul territorio regionale, *le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari, oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- I. svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;*
- I. l'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei;*

ed inoltre stabilisce che le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere, con particolare riguardo ai contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;

Considerato che l'Ordinanza Sindacale n. 38/2020 al punto 7 lettera c) prevede il divieto di stazionare o di percorrere le spiagge e le scogliere della fascia costiera comunale;

Ritenuto necessario coordinare l'Ordinanza Sindacale n. 38/2020 con le disposizioni regionali, al fine di consentire l'accesso alle spiagge e alle scogliere per lo svolgimento delle attività da queste autorizzate; Ritenuto pertanto che il divieto previsto al punto 7 lettera c) dell'Ordinanza Sindacale n. 38/2020 non si applichi ai soggetti che effettuano le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari, oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici;

Precisato che, secondo quanto previsto dalla normativa regionale:

- le attività devono essere svolte all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;
- l'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei;
- le attività devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere, con particolare riguardo ai contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;

Richiamato, inoltre, il punto 6 dell'Ordinanza Sindacale n. 38/2020 che impone *"a tutte le persone di indossare, in modo corretto, la mascherina facciale, a integrazione della distanza interpersonale di un metro:*

- a. all'interno degli spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico (attività commerciali, uffici postali, banche, stazioni, ecc.);*
- b. sui mezzi di trasporto pubblico, compresi i taxi e i noleggi con conducente;*
- c. nelle aree pubbliche in attesa di entrare negli spazi sopra specificati;*

*le disposizioni sopra citate non si applicano alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica;*

*eccezionalmente, in caso le persone non avessero la disponibilità delle mascherine è consentito, in alternativa e comunque non oltre le ore 24.00 di giovedì 16 aprile 2020, l'uso di sciarpe, foulard o altro mezzo di protezione che copra la bocca e il naso";*

Vista la tempistica necessaria per completare la distribuzione a tutte le persone presenti sul territorio comunale e la difficoltà a reperire le mascherine negli esercizi di vendita;

Ritenuto opportuno, per tale motivo, spostare alle ore 24.00 di giovedì 23 aprile 2020 il termine fino al quale è consentito l'uso di sciarpe, foulard o altro mezzo di protezione che copra la bocca e il naso, in alternativa alla mascherine, per chi non ne ha la disponibilità;

Dato atto che le disposizioni assunte con la presente ordinanza, in base alle considerazioni e ai motivi espressi dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020, hanno efficacia fino alle ore 24.00 del 3 maggio 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 3 che prevede che i Sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché non in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti previsti al comma 1 del medesimo articolo;

Visto il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4, a norma del quale:

“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000, a norma del quale:

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura/UTG di Imperia come previsto dal comma 4, sempre dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze - dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

## **ORDINA**

➤ Relativamente al punto 6 dell'Ordinanza Sindacale n. 38/2020 del 13 aprile 2020:

il termine fissato alle ore 24.00 di giovedì 16 aprile 2020 fino al quale, eccezionalmente, in caso le persone non avessero la disponibilità delle mascherine, è consentito l'uso di sciarpe, foulard o altro mezzo di protezione che copra la bocca e il naso, è spostato alle ore 24.00 di giovedì 23 aprile 2020;

➤ Relativamente al punto 7 dell'Ordinanza Sindacale n. 38/2020 del 13 aprile 2020:

con decorrenza immediata e fino alle ore 24.00 del giorno 3 maggio 2020:

- 1) il divieto di stazionare o di percorrere le spiagge e le scogliere della fascia costiera comunale, previsto al punto 7 lettera c) non si applica ai soggetti che effettuano le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari, oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici, in quanto si tratta di attività autorizzate dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria n. 19 del 14 aprile 2020, al punto 1 lettera a);
- 1) devono essere rispettate le seguenti prescrizioni regionali:
  - a) le attività devono essere svolte all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;
  - a) l'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei;
  - b) le attività devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere, con particolare riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione dl virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

## **DISPONE che**

La presente ordinanza venga

- trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000, alla Prefettura/UTG di Imperia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- comunicata ai soggetti interessati.

Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

## **AVVERTE CHE**

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Sanremo, 16 aprile 2020

IL SINDACO  
Alberto Biancheri  
*(Documento firmato digitalmente)*